



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 19/02/2013 N. 21

Oggetto: CONCESSIONE LOCALI COMUNALI ALLA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI.

L'anno **duemilatredici** , addì **diciannove** , del mese di **febbraio** , alle ore **19,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FERRANDINO GIUSEPPE**, nella sua qualità di **SINDACO** .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BOCCANFUSO LUIGI	VICE SINDACO	SI
BOCCANFUSO MARIANNA	ASSESSORE	No
IANNOTTA SANDRO	ASSESSORE	No
FERRANDINO CHRISTIAN	ASSESSORE	SI
BARILE CARMINE	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

SU proposta del Sindaco;
PREMESSO:

- Che nell'ottica di un corretto utilizzo e di un' efficiente gestione del patrimonio immobiliare comunale, alcuni immobili assolvono il compito di accogliere associazioni ed enti che per scopo specifico svolgono attività di sostegno all'Amministrazione nell'ambito culturale, ricreativo, assistenziale o attività propriamente istituzionali concorrendo allo sviluppo culturale, economico e sociale della comunità ischitana e privilegiando in particolare il rispetto delle tradizioni, dei costumi, delle testimonianze di storia, cultura e soprattutto di beni architettonici e monumentali che ne caratterizzano il territorio, associazioni ed enti che, pertanto, meritano una giusta valorizzazione da parte degli organi istituzionali;
- Che la destinazione di alcuni immobili comunali agli scopi sopra indicati, oltre ad essere espressione di quanto previsto dalla legge 266/91 e della legge 328/2000,

evita di avere costi di gestione non finalizzati prodotti dal mancato utilizzo degli immobili stessi;

CONSIDERATO:

- Che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, ha richiesto al Comune di Ischia la possibilità di usufruire in comodato d'uso di locali comunali per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio per i Beni Archeologici di Ischia ed ad uso depositi archeologici per i reperti rinvenuti ad Ischia in dotazione dell'Ufficio, al fine di scongiurare l'allontanamento degli stessi dall'isola vista la sopravvenuta impossibilità dello stesso Ufficio di proseguire le proprie attività nella sede attuale ubicata nel Comune di Lacco Ameno, alla via Mezzavia;
- Che questa Amministrazione comunale, anche rispondendo agli scopi di cui in premessa, nel valutare la possibilità di disponibilità a concedere alcuni locali comunali alla citata Soprintendenza, ha individuato all'interno del Plesso Monumentale "Torre di Michelangelo", detta anche Torre di Sant'Anna, con annesso accesso dal varco carraio in Via Nuova Cartaromana, quei locali ritenuti più idonei alle attività specifiche dell'Ufficio Archeologico di Ischia nonché ad uso deposito per i reperti in dotazione dell'ufficio stesso;
- Che peraltro, l'Amministrazione, nell'ambito delle iniziative proprie volte a valorizzare e promuovere il patrimonio storico, archeologico e culturale, nonché l'identità del territorio di Ischia, intende istituire un Museo Civico, quale istituzione pubblica permanente e senza fine di lucro, allocandolo nello stesso Plesso Monumentale "Torre di Michelangelo";
- Che in particolare, l'istituendo Museo Civico di Ischia, chiamato ad assolvere la funzione di "istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto"(definizione che l'ICOM-*International Council of Museums* da per "museo"), avrà ad oggetto l'archeologia, la storia, la cultura, le tradizioni, gli usi ed i costumi del territorio di Ischia, dalle origini ai giorni nostri, concretizzandosi soprattutto attraverso l'allestimento di mostre di reperti archeologici, storici, rinvenuti preferibilmente nei siti archeologici locali;

DATO ATTO

- Che l'Ufficio Archeologico di Ischia della Soprintendenza Speciale dei Beni Archeologici di Napoli e Pompei, dispone di innumerevoli reperti, rinvenuti nei siti archeologici locali e non, relativi alla storia del nostro territorio, reperti per i quali richiede tra l'altro la disponibilità di locali deposito ove allocarli;
- Che le attività dell'Ufficio Archeologico di Ischia recano in se insiti gli obbiettivi della ricerca quanto della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico del territorio, della cura e della catalogazione dei reperti, della promozione ed esposizione delle raccolte assicurandone la salvaguardia e la loro sicurezza e tutto quanto previsto dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio (decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004) e che dunque ben si coniugano con le finalità dell'Istituendo Museo Civico di Ischia;

RITENUTO, quindi, di poter accogliere la richiesta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, e nello specifico:

CONCEDERE in uso gratuito allo stesso Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, i locali comunali ubicati nel plesso monumentale denominato Torre di Michelangelo con annesso accesso carrabile dalla Via Nuova Cartaromana siti al piano sotterraneo, seminterrato, piano

rialzato, come riportati nelle planimetrie allegatae al presente atto, per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio per i Beni Archeologici di Ischia e ad uso depositi archeologici per i reperti in dotazione dell'ufficio.

STABILIRE che la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, in virtù della gratuità della concessione, si farà carico dell'allestimento e dell'organizzazione dell'istituendo Museo Civico di Ischia, la cui allocazione è stata individuata nei locali al Piano Rialzato della Torre di Michelangelo, come meglio indicato nella planimetria allegata, allocandovi i reperti in dotazione degli Uffici Archeologici di Ischia e dando maggior risalto a quelli rinvenuti nella Baia di Cartaromana, antica Aenaria;

VISTO lo schema di atto di convenzione predisposto dall'Ufficio Cultura che qui si allega;

VISTO:

il vigente Statuto Comunale;

il D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge

d e l i b e r a

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Concedere in uso gratuito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, i locali comunali ubicati nel plesso monumentale denominato Torre di Michelangelo con annesso accesso carrabile dalla Via Nuova Cartaromana siti al piano sotterraneo, seminterrato, piano rialzato, come riportati nelle planimetrie allegatae al presente atto, per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio per i Beni Archeologici di Ischia e ad uso depositi archeologici per i reperti in dotazione dell'ufficio.
- Stabilire che la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, in virtù della gratuità della concessione, si farà carico dell'allestimento e dell'organizzazione dell'istituendo Museo Civico di Ischia, la cui allocazione è stata individuata nei locali al Piano Rialzato della Torre di Michelangelo, come meglio indicato nella planimetria allegata, allocandovi i reperti in dotazione degli Uffici Archeologici di Ischia e dando maggior risalto a quelli rinvenuti nella Baia di Cartaromana, antica Aenaria;
- Approvare lo schema di convenzione tra l'Amministrazione del Comune di Ischia e l'Istituto Europeo del Restauro – Isola di Ischia che qui si allega;
- Demandare al Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria cui afferisce l'Ufficio del Patrimonio, l'adozione degli atti conseguenti riguardanti la sottoscrizione della convenzione, previa istituzione del Museo Civico di Ischia;
- Dare atto che non vi è alcun impegno di spesa;
- Allegare al presente atto, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del d.lgs. n. 267/2000;
- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, con votazione separata ad esito unanime.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to: Ing. Giuseppe Ferrandino

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dott. Giovanni Amodio

SCHEMA DI

ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ISCHIA E LA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COMUNALI UBICATI NEL PLESSO MONUMENTALE DELLA TORRE DI MICHELANGELO CON ANNESSO ACCESSO CARRABILE DALLA VIA NUOVA CARTAROMANA DA ADIBIRE A SEDE DEL MUSEO CIVICO DI ISCHIA, SEDE DI ATTIVITA' DEGLI UFFICI PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ISCHIA E SEDE DEPOSITI ARCHEOLOGICI

L'anno 2012, il giorno..... del mese di..... presso la Casa Comunale di Ischia, sono personalmente costituiti i signori:

1. Dott., nato ail....., codice fiscale.....; in qualità di del Comune di Ischia, in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica, in ottemperanza a quanto disposto dall'atto deliberativo di Giunta Municipale n.delda una parte

2. Sig., nato ail....., codice fiscale, in qualità di legale rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, in nome e per conto e nell'interesse della quale agisce e presso cui domicilia per la carica, dall'altra

PREMESSO

CHE con deliberazione di G.C. n..... del..... è stato tra l'altro stabilito di:

- Concedere in uso gratuito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei , i locali comunali ubicati nel plesso monumentale denominato Torre di Michelangelo con annesso accesso carrabile dalla Via Nuova Cartaromana siti al piano sotterraneo, seminterrato, piano rialzato, come riportati nelle planimetrie allegate al presente atto, per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio per i Beni Archeologici di Ischia e ad uso depositi archeologici per i reperti in dotazione dell'ufficio.
- Stabilire che la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, in virtù della gratuità della concessione, si farà carico dell'allestimento e dell'organizzazione dell'istituendo Museo Civico di Ischia, la cui collocazione è stata individuata nei locali al Piano Rialzato della Torre di Michelangelo, come meglio indicato nella planimetria allegata, allocandovi i reperti in dotazione degli Uffici Archeologici di Ischia dando maggior risalto a quelli rinvenuti nella Baia di Cartaromana, antica Aenaria;

Per tutto quanto in premessa,

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1 – Scopo della concessione.

Il Comune di Ischia, di seguito chiamato Ente, concede in uso gratuito al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei , di seguito chiamato Concessionario, i locali comunali ubicati nel plesso monumentale denominato Torre di Michelangelo con annesso accesso carrabile dalla Via Nuova Cartaromana, come riportati nelle planimetrie allegate al presente atto, per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio per i Beni

Archeologici di Ischia e ad uso depositi archeologici per i reperti in dotazione dell'ufficio nonché per l'allestimento e la gestione dell'istituendo Museo Civico di Ischia.

Art. 2 – Oggetto della Concessione.

La concessione in uso dei locali comprende sia le strutture immobiliari come sopra individuate sia gli eventuali beni mobili che ne costituiscono l'arredo e l'annesso accesso carrabile dalla via Nuova Cartaromana.

Art. 3 – Durata della Concessione.

La concessione ha la durata dianni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto di convenzione e non è tacitamente rinnovabile.

L'eventuale proroga sarà ad unica discrezione dell'Ente.

Art. 4 – Modalità di consegna e riconsegna degli immobili.

I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 5 – Responsabilità del concessionario.

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato a termini di legge concessionario responsabile e custode delle proprietà comunali ad esso affidate.

Art. 6 – Accertamenti e verifiche.

Il personale del comune all'uopo autorizzato può accedere alle strutture date in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari: tale decisione non potrà mai essere unilaterale e dovrà essere formalizzata con apposito verbale;

Art. 7 – Risarcimento danni.

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante il rapporto di concessione e relativi allo stesso, sono a carico del concessionario.

Art. 8 – Utilizzo delle strutture.

Le strutture immobiliari, come sopra individuate, vengono messe a disposizione dall'Amministrazione comunale gratuitamente.

Art. 9 – Divieto di utilizzo per altre finalità

E' vietato al concessionario l'utilizzo delle strutture per usi diversi da quelli di cui all'art. 1.

Art. 10 – Obblighi del concessionario.

Nel caso le strutture richiedano la temporanea chiusura totale o parziale, il concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Analogamente nel caso in cui, a causa di sopravvenuti obblighi di legge, le strutture divengano inadeguate agli usi previsti, la concessione potrà essere revocata senza obbligo di indennizzo alcuno nei confronti del concessionario.

Il concessionario si obbliga:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità non sia risalente esclusivamente all'amministrazione comunale.
- c) a garantire l'apertura e la chiusura delle Strutture, la sorveglianza oltre che la pulizia del viale di accesso e dei servizi igienici in dotazione ai locali nel Plesso monumentale Torre di Michelangelo;
- d) ad assicurare, a pena di decadenza della concessione, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione l'allestimento dell'Istituto Museo Civico di Ischia e l'organizzazione dello stesso per tutta la durata della concessione, allocandovi i reperti archeologici in dotazione agli Uffici archeologici di Ischia, in particolare, dando maggior risalto a quelli rinvenuti nella Baia di Cartaromana, antica Aenaria, e facendosi carico degli eventuali adeguamenti dei locali stessi a destinazione museale;
- e) a stipulare opportune polizze assicurative responsabilità civile e contro danni a cose e persone, per il periodo della concessione con massimali non inferiori ad € 500.000,00 per i locali di che trattasi.

Il concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza formale autorizzazione del Comune.

Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione del Comune.

Art. 11 – Oneri a carico del concessionario.

Le spese di funzionamento e di gestione sono a carico del concessionario.

Le spese di luce, acqua, riscaldamento, sono a carico del concessionario e qualora non frazionabili, per l'impossibilità di installare contatori autonomi, saranno determinate in modo forfetario.

Le spese di manutenzione ordinaria ai sensi degli articoli 1576 e 1621 del c.c. sono a carico del concessionario.

Le spese di allestimento dei locali a Museo civico.

Art. 12 – Oneri a carico dell'Ente concedente.

L'amministrazione comunale assume a carico del proprio bilancio comunale le seguenti spese:

- manutenzione straordinaria;

Art. 13 – Variazione della convenzione a seguito delle modifiche statutarie.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie nella sfera del concessionario.

Art. 14 – Revoca concessione.

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dei beni in oggetto della concessione per usi diversi;
- c) sostanziale modificazione dello status del concessionario;
- d) mancato allestimento ed organizzazione del Museo Civico di Ischia entro i termini su prescritti (6 mesi dalla stipula della presente convenzione)

Art. 15 – Rinvio.

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti faranno rinvio alle norme del codice civile ed ai regolamenti per la disciplina delle concessioni in uso locali e strutture comunali vigenti. In merito alla gestione del Museo Civico si rimanda al relativo Regolamento.

Art. 16 – Oneri ed effetti fiscali.

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto a Ischia il

**Per la Soprintendenza Speciale
Per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei**

Per il Comune di Ischia

II FUNZIONARIO

li

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

li

Il Responsabile del 1° Settore
Area Economico Finanziaria
Rag. Salvatore Marino

VISTO IL DIRIGENTE
Area Economico Finanziaria
Dott. Antonia Bernasconi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

li

Il Responsabile del 1° Settore
Area Economico Finanziaria
Rag. Salvatore Marino

VISTO IL DIRIGENTE
Area Economico Finanziaria
Dott. Antonia Bernasconi

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

- Somma da impegnare: €, Cap. Intervento
- Somma stanziata in bilancio: €
- Somme già impegnate: €
- Somma disponibile €

IMPEGNO N. _____

li

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 07-03-2013

Il Responsabile

F.to

Il Segretario Generale

F.to dott. Giovanni Amodio

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 6542 del 07-03-2013

Il Segretario Generale

F.to dott. Giovanni Amodio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale

F.to dott. Giovanni Amodio

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Il Segretario Generale
F.to dott. Giovanni Amodio

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

Il Segretario Generale
F.to dott. Giovanni Amodio

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo

Ischia, _____

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio